

Parrocchia Santa Bernadette Soubirous

Viale Ettore Franceschini, 40 - 00155 – Roma

santabernadettesoubirous@diocesidiroma.it

Regolamento del Consiglio parrocchiale di affari economici.

Vicariato di Roma - 21 settembre 1985 - *Rivista diocesana di Roma, 1985, pp. 978-980*

Visti i canoni 29, 537 e 1276 del Codice di diritto canonico con il presente Nostro decreto generale approviamo il seguente

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1.- Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia (qui di seguito più brevemente denominato «C.P.A.E.»), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia.

Art. 2.- Fini

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso il Vicariato di Roma (can. 1284, § 2, n. 9) e la ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3.- Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati al Vicariato di Roma almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni con decorrenza dal 16 febbraio 2024 e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile dal Vicariato di Roma.

Art. 4.- Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5.- Compiti del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la designazione del Segretario.

Art. 6.- Compiti del Consiglio

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7.- Riunioni del Consiglio

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8.- Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9.- Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano.

Art. 10.- Informazioni alla comunità parrocchiale

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11.- Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali del Consiglio redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12.- Rinvio alle norme generali

Per tutto quanto contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

Dato in Roma, dal Palazzo Apostolico del Laterano il 21 settembre 1985.

Natalino Zagotto Canc.

Ugo Card. Poletti Vic. Generale